

E-COMMERCE: ASPETTI FISCALI

Webinar 21 aprile 2020

Verifiche preliminari

- verifica che l'attività di e-commerce sia compresa nell'oggetto sociale
- comunicazione a Registro Imprese/Agenzia Entrate del codice Ateco 47.91.10 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- adempimenti amministrativi: scia

Aspetti fiscali

Il trattamento fiscale dell'e-commerce dipende da 3 variabili:

- tipologia di commercio elettronico: diretto o indiretto;
- tipologia di cliente: B2C privato (non titolare di partita Iva) o B2B soggetto passivo Iva (impresa/professionista);
- destinazione dei beni: Italia, UE, extra-UE.

E-COMMERCE	MODALITA' DI CONSEGNA	OGGETTO DELLA VENDITA	OPERAZIONE IVA
INDIRETTO	Invio per posta o corriere	Qualsiasi tipo di bene fisico	Cessione di beni
DIRETTO	Internet	Servizi elettronici ¹	Prestazione di servizi

¹ Sono servizi elettronici “*i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione*” circolare Agenzia Entrate n. 22/E/2016). In base all'allegato II alla direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE rientrano tra i servizi elettronici le forniture di:

- siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- software e relativo aggiornamento;
- immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- musica, film, giochi, compresi quelli di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- prestazioni di insegnamento a distanza (automatizzato).

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO		
B2B		
CLIENTE	ADEMPIMENTI IVA	NOTE
Soggetto passivo IT	Fattura elettronica	Cessione di beni soggetta ad Iva
Soggetto passivo UE	Fattura cartacea (o elettronica per scelta)	Cessione di beni non imponibile art. 41 D.L. 331/93 Intra 1-bis delle cessioni di beni Esterometro
Soggetto passivo extra-UE	Fattura cartacea (o elettronica per scelta)	Cessione di beni all'esportazione non imponibile art. 8 D.P.R. 633/72 Adempimenti doganali
B2C		
CLIENTE	ADEMPIMENTI IVA	NOTE
Privato IT	Vendita a distanza/per corrispondenza ² : - no obbligo di emettere fattura salvo richiesta del cliente ³ - no obbligo di emettere ricevuta/scontrino fiscale ⁴ - tenuta del registro dei corrispettivi giornalieri ⁵ (no invio telematico) se la fattura non è emessa	Cessione di beni soggetta ad Iva Sui resi l'Iva è recuperabile (procedura descritta nella risoluzione Agenzia Entrate n. 274 del 5 novembre 2009)

² Le vendite a distanza o per corrispondenza si caratterizzano per 2 condizioni:

- l'acquirente deve essere un privato consumatore o un soggetto assimilato (ente non commerciale oppure soggetto con partita Iva che tuttavia acquista per la propria sfera privata);
- il trasporto presso il domicilio dell'acquirente deve avvenire a cura del cedente o di terzi per suo conto.

³ Art. 22 comma 1 n. 1) D.P.R. 633/72: "L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate (...) per corrispondenza (...)"

⁴ Art. 2 comma 1 lett. oo) D.P.R. 696/96: "Non sono soggette all'obbligo di certificazione (scontrino o ricevuta fiscale): le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni".

⁵ Di cui all'art. 24 D.P.R. 633/72.

Privato UE ⁶	<p>Vendite a distanza/per corrispondenza senza RF o identificazione estera⁷:</p> <ul style="list-style-type: none"> - no obbligo di emettere fattura salvo richiesta del cliente - no obbligo di emettere ricevuta/scontrino fiscale - tenuta del registro dei corrispettivi giornalieri (no invio telematico) se la fattura non è emessa <p>Vendite a distanza/per corrispondenza con RF o identificazione estera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fattura non imponibile art. 41 comma 2 lett. c) alla propria p.Iva estera; - applicazione dell'Iva estera al cliente utilizzando la propria p.Iva estera 	<p>Esiste una soglia di vendite a distanza per ciascun Paese UE (100.000 € o più bassa)⁸:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vendite sotto soglia: posso scegliere se applicare l'Iva italiana o nominare un rappresentante fiscale/identificazione diretta nel Paese UE del cliente per applicare l'Iva estera; - vendite sopra soglia: devo nominare un rappresentante fiscale/identificazione diretta nel Paese UE del cliente per applicare l'Iva estera⁹ <p>Intra 1-bis delle cessioni di beni se emetto fattura alla mia p.Iva estera + esterometro</p>
Privato extra-UE	Fattura cartacea (o elettronica per scelta)	Cessione di beni all'esportazione non imponibile art. 8 D.P.R. 633/72 Adempimenti doganali

⁶ Attenzione: nuova disciplina fiscale in arrivo nel 2021 (salvo proroghe) con il recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017.

⁷ Sono esclusi dalla disciplina della vendita a distanza nei confronti di privati UE i seguenti beni (art. 41 comma 1 lettera b D.L. 331/93):

- mezzi di trasporto nuovi;
- beni da installare montare o assiemare da parte del fornitore o per suo conto (obbligo di rappresentante fiscale o identificazione diretta nel Paese UE del cliente);
- prodotti soggetti ad accisa: se il trasporto curato dal cedente obbligo di rappresentante fiscale o identificazione diretta nel Paese UE del cliente, se il trasporto è curato dal cliente UE si applica l'Iva italiana).

⁸ Qui le soglie dei singoli Paesi UE: https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/cross-border-vat/index_it.htm#withintheusellgoodsfinalconsumer-1

⁹ Artt. 40 comma 3 e 41 comma 1 lett. b) D.L. 331/93.

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO		
B2B		
CLIENTE	ADEMPIMENTI IVA	NOTE
Soggetto passivo IT	Fattura elettronica	Prestazione di servizi soggetta ad Iva
Soggetto passivo UE	Fattura cartacea (o elettronica per scelta)	Prestazione di servizi non soggetta art. 7-ter D.P.R. 633/72 (reverse charge) Bollo 2 € sopra i 77,47 € Intra 1-quater dei servizi resi Esterometro
Soggetto passivo extra-UE	Fattura cartacea (o elettronica per scelta)	Prestazione di servizi non soggetta art. 7-ter D.P.R. 633/72 Bollo 2 € sopra i 77,47 € Esterometro
B2C		
CLIENTE	ADEMPIMENTI IVA	NOTE
Privato IT	- no obbligo di emettere fattura salvo richiesta del cliente ¹⁰ - no obbligo di emettere ricevuta/scontrino fiscale ¹¹ - tenuta del registro dei corrispettivi giornalieri (no invio telematico) se la fattura non è emessa	Prestazione di servizi soggetta ad Iva
Privato UE	Operazione fuori campo Iva art. 7-sexies D.P.R. 633/72	Prestazione di servizi soggetta ad Iva nel Paese UE del cliente. Due alternative: - adesione al MOSS ¹² ;

¹⁰Art. 22 comma 1 n. 1) D.P.R. 633/72: “L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: 6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione”.

¹¹Art. 7 comma 2 D.Lgs. 42/2015 e D.M. 27 ottobre 2015: “Sono esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.”.

¹² Il MOSS si applica alle seguenti operazioni B2C effettuate in modalità esclusivamente elettronica:
- servizi elettronici;
- servizi di telecomunicazione;
- servizi di teleradiodiffusione.

		- nomina rappresentante fiscale o identificazione diretta nel Paese UE del cliente.
Privato Extra-UE	Operazione fuori campo Iva art. 7-sexies D.P.R. 633/72	Prestazione di servizi soggetta ad Iva nel Paese extra-UE del cliente (nomina rappresentante fiscale)